



COMUNE DI GONZAGA
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

Testo approvato con delibere del Consiglio Comunale: n. 11 del 3/3/2021

aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. del/12/2022

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10 – Presupposto del canone	7
Articolo 11 - Soggetto passivo	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 15 – Dichiarazione.....	9
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	10
Articolo 18 - Maggiorazioni, Indennità, Sanzioni.....	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	10
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	11
Articolo 21 – Riduzioni.....	11
Articolo 22 - Esenzioni.....	11
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	13
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	13
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni	15
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	15
Articolo 29 - Riduzione del canone	15
Articolo 30 - Esenzione dal canone.....	15
Articolo 31 - Pagamento del canone.....	16
Articolo 32 - Norme di rinvio	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	17
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	17
Articolo 34 - Definizioni	17
Articolo 35 - Funzionario Responsabile	17
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni.....	18
Articolo 37 - Tipi particolari di occupazione	18
Articolo 38 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie per il ristoro all’aperto	19
Articolo 39 - Richiesta di occupazione.....	19
Articolo 40 - Istruttoria	20

Articolo 41 - Atto di concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 43 - Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 44 - Limiti delle occupazioni	22
Articolo 45 - Occupazioni per fronteggiare situazioni di urgenza/emergenza.....	23
Articolo 46 - Occupazioni abusive	24
Articolo 47 - Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta della concessione o autorizzazione	24
Articolo 48 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione	25
Articolo 49 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	25
Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	26
Articolo 51 - Classificazione delle strade	26
Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	26
Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone.....	27
Articolo 54 - Passi carrabili.....	27
Articolo 55 - Soggetto passivo	28
Articolo 56 - Agevolazioni.....	28
Articolo 57 - Esenzioni.....	28
Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	30
Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	30
Articolo 60 - Accertamento e riscossione coattiva.....	30
Articolo 61 - Rimborsi.....	30
Articolo 62 - Maggiorazioni, indennità, sanzioni.....	31
Articolo 63 - Attività di recupero	31
CAPO V – CANONE MERCATALE	32
Articolo 64 – Disposizioni generali.....	32
Articolo 65 - Funzionario Responsabile.....	32
Articolo 66 - Domanda di occupazione	32
Articolo 67 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	32
Articolo 68 - Classificazione delle strade	33
Articolo 69 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	33
Articolo 70 - Occupazioni abusive	33
Articolo 71 - Soggetto passivo	33
Articolo 72 - Versamento del canone	33
Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva.....	34
Articolo 74 - Rimborsi.....	34
Articolo 75 - Indennità, Maggiorazioni, Sanzioni.....	34
Articolo 76 - Attività di recupero	35
CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	36
Articolo 77 – Regime transitorio.....	36
Articolo 78 - Disposizioni finali	36

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, allegando:
 - a) un'auto-attestazione, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

3. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo

comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

4. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone sottoposte a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali nonché su edifici ed in luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti e sugli altri beni di cui all'art. 22 della Legge 1089/1993, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate vicinanze. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
5. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte della Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base delle misure definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dal concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio comunale preposto o al concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e, l'ufficio comunale preposto o il concessionario, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione contestuale al rilascio dell'autorizzazione; per il canone annuale, il canone deve essere corrisposto entro il 31 gennaio, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 maggio ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare all'Ente o al Concessionario l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali.
4. L'importo dovuto è arrotondato all'Euro per difetto se la frazione non è superiore ad Euro 0,49 e per eccesso se è superiore.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 18 - Maggiorazioni, Indennità, Sanzioni

1. Sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione pari al 30%.
Sulle somme tardivamente versate si applica la sanzione di 0,50 punti percentuali per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo, per ritardi superiori a 30 giorni si applica la sanzione pari al 15% del canone tardivamente versato. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 né maggiore ad euro 500,00. Oltre alla sanzione sono calcolati gli interessi al tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione dell'indennità di cui al punto 2. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate comunali vigente.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Non è dovuto il canone per l'indicazione sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa, del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, il canone nella misura prevista nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Gonzaga costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli la quantità dei manifesti, numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo

è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 34,00 per commissione.
15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del canone

1. La tariffa del canone delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
3. Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per commissione da effettuarsi d'urgenza.

Articolo 30 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Gonzaga e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la proroga, la decadenza, la revoca ed altre modifiche delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) Con il termine "concessione" e "autorizzazione" si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definite alla lett. c), a prescindere che sia dovuto o meno il canone;
 - b) Con il termine "occupazione" od "occupare" si intende l'utilizzo esclusivo, anche di fatto, del suolo, spazio od area pubblica come definiti alla lettera c), da parte di soggetti interessati, per attività sottoposte ad autorizzazione del Comune;
 - c) con il termine "suolo pubblico", "area pubblica" o "spazio pubblico", comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, i tratti di strada non comunali situati all'interno del centro abitato, individuato ai sensi del codice della strada, nonché le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulta costituita una servitù di pubblico passaggio o che sono di uso pubblico, compresi i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, i tratti di marciapiede o di strade aperte al pubblico e simili;
 - d) con il termine "canone" si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione, ovvero di fatto, suolo, aree e spazi pubblici, come definiti alla lettera c), per la sottrazione degli stessi all'uso pubblico della comunità;
 - e) con il termine "titolare" si intende la persona fisica o giuridica titolare della concessione o autorizzazione all'occupazione.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

1. Qualsiasi occupazione di suolo, aree e spazi pubblici, individuate all'art. 34 lett. c), con l'esclusione delle fattispecie indicate all'art. 33, comma 1, del presente Regolamento, deve essere preventivamente assentite dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento, anche se escluse dall'applicazione del canone, tramite rilascio di atto di concessione o autorizzazione che costituisce il titolo per l'occupazione, fatte salve le occupazioni d'urgenza disciplinate dall'art. 45 del presente Regolamento. Le concessioni o autorizzazioni vengono rilasciate in conformità alle vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, ambientale, di pubblica sicurezza e di commercio, nonché secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le occupazioni di suolo, aree e spazi pubblici possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. Il periodo di durata delle concessioni è determinato dal Servizio comunale competente, sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativo del Comune, fatte salve le restrizioni dovute alla tutela del pubblico interesse. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone sono computate per intero;
 - b) sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito di rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico/viabilità, nonché per altri motivi di pubblico interesse. Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, purchè di durata inferiore all'anno.

Nel caso di mal tempo e avversità atmosferiche tali da non consentire o da rendere inutile l'occupazione, se nella richiesta e nell'atto di concessione o autorizzazione è stato riportato un periodo alternativo della stessa durata, l'occupazione può essere rinviata a tale periodo, purchè rimangano inalterate le stesse misure, modalità, motivazioni e condizioni di occupazione.

Articolo 37 - Tipi particolari di occupazione

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio si applicano oltre alle presenti, le specifiche disposizioni in materia. Il Comune può adottare specifici provvedimenti per l'individuazione delle aree pubbliche sulle quali vietare il commercio in forma itinerante.
2. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio dello spettacolo viaggiante su area pubblica, oltre alle presenti, si applicano le disposizioni del specifico regolamento comunale in materia.
3. Fermo quanto disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto da specifiche disposizioni in materia, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di

qualsiasi tipo e dimensione può essere collocata temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza la preventiva, specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario, che costituisce anche concessione all'uso dell'area pubblica. Nell'ambito ed in prossimità di luoghi o beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, se non previo consenso degli enti competenti.

4. Non sono soggette a concessione o autorizzazione le occupazioni di spazi ed aree pubbliche finalizzate alla realizzazione di opere per conto del Comune. Non sono, altresì, soggette a concessione le occupazioni effettuate da Imprese per l'esecuzione di allacci, innesti, impianti e relativa manutenzione, finalizzati all'erogazione di servizi pubblici, quali: elettricità, telefonia, acquedotto, gas, ecc. In tal caso l'autorizzazione alla manomissione del suolo costituisce anche concessione all'uso dell'area pubblica.

Articolo 38 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie per il ristoro all'aperto

1. Per dehors s'intende l'insieme di elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o asservito all'uso pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di alimenti destinati al consumo diretto/immediato.
2. Per la realizzazione di qualsiasi tipo di dehors, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria ed ambientale.
3. Al fine di garantire il transito pedonale, il dehors deve lasciare sempre libero un passaggio di almeno 1,5 mt. Il Comune ha comunque facoltà di valutare, di volta in volta, se detta misura minima sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni. Tra un dehors e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di mt. 1,50.
4. L'occupazione di suolo pubblico sotto i portici con soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, pur non costituendo dehors, necessita della concessione di occupazione suolo pubblico. In tal caso deve sempre essere lasciato libero uno spazio per il passaggio dei pedoni di almeno 1,50 mt. (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza).

Articolo 39 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale suolo, spazi ed aree pubbliche, deve preventivamente presentare domanda al Comune e ritirare la concessione o autorizzazione prima di occupare in qualunque modo il suolo richiesto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 13 per le occupazioni d'urgenza.
2. La domanda deve essere redatta in competente bollo, salvo esenzioni di legge, su apposita modulistica comunale scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune e corredata dai seguenti allegati:
 - a) planimetria in scala adeguata, con esatta indicazione del posizionamento e degli ingombri di attrezzature, arredi e quant'altro deve essere collocato sul suolo/spazio (layout);
 - b) eventuale relazione illustrativa dell'occupazione se necessaria per descrivere l'occupazione.

Essa deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione. L'Ufficio comunale competente ha facoltà di accettare domande presentate con minor anticipo, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile per il rilascio della concessione.

3. La domanda può essere presentata direttamente al protocollo comunale o con PEC alla PEC istituzionale del Comune, con firma digitale dei documenti trasmessi.
4. Non è richiesta la concessione o autorizzazione per occupazioni occasionali, non superiori alle 4 (quattro) ore determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, nonché per le occupazioni di suolo pubblico da parte di commercianti itineranti, purchè non comportino intralcio al traffico.
5. Non è richiesta la concessione o autorizzazione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 4 (quattro) ore dovute alla esecuzione di piccoli lavori di manutenzione, di manutenzione del verde e per traslochi che non comportino la riserva esclusiva di suolo pubblico ed ulteriori attività simili.
6. Nei casi di cui al comma 4 e 5, l'interessato deve dare comunicazione dell'occupazione alla Polizia Locale con adeguato anticipo.
7. Non sono soggetti a concessione o autorizzazione, ma sono tenuti al pagamento del canone, i commercianti ambulanti, i produttori agricoli ai quali vengono assegnati giornalmente i posteggi di mercato non occupati dai titolari, nonché gli espositori ammessi al mercato.
8. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi, che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore alle 4 (quattro) ore, non abbisognano di concessione o autorizzazione di suolo pubblico, ma sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale.

Articolo 40 - Istruttoria

1. L'Ufficio competente, acquisita l'istanza dal protocollo, procede alla sua valutazione formale e dà avvio all'istruttoria, con contestuale richiesta di nulla osta ai Responsabili dei Settori, competenti per materia nel procedimento.
2. Qualora la domanda risulti incompleta e/o irregolare, l'Ufficio ne richiederà l'integrazione e/o la regolarizzazione, dando al richiedente un termine congruo entro il quale provvedere. La richiesta di integrazione e/o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento amministrativo.
3. Nello svolgimento dell'attività istruttoria, avviata a seguito della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione, deve essere curata con priorità la salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dell'igiene, della sicurezza pubblica, dell'estetica e del decoro ambientale, il rispetto delle normative tecniche, urbanistiche, del regolamento edilizio e della normativa in materia di commercio.
4. Se non diversamente disposto da norme specifiche o di particolari esigenze del Comune, in caso di più domande riguardanti l'occupazione del medesimo bene di riferimento, la data di presentazione della domanda costituisce condizione di priorità alla concessione.
5. Sono comunque valutate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano legittimamente nella concessione, purchè quest'ultima non sia scaduta.

6. Non possono essere rilasciate o rinnovate concessioni o autorizzazioni di suolo, spazi ed aree pubbliche a coloro che risultino insolventi nei confronti del Comune per pagamenti del canone, anche su altre aree e per pagamenti rateali non ancora estinti.
7. Terminata l'istruttoria, si conclude il procedimento amministrativo o con l'emissione del provvedimento di concessione o con rigetto motivato dell'istanza, secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990.

Articolo 41 - Atto di concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica, ad eccezione delle occupazioni d'urgenza. Esso deve recare: le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico, l'importo e le modalità di pagamento del canone dovuto, la durata e ogni quant'altra indicazione necessaria per una corretta occupazione del bene concesso.

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione è rilasciata in capo al richiedente, sia esso persona fisica che persona giuridica. La sub-concessione non è ammessa, salvo che essa sia espressamente autorizzata nell'atto di concessione. In questo caso deve essere presentato al Comune il contratto tra le parti dove sia specificato l'accollo del debito da parte del subentrante.
2. Chi intende succedere a qualunque titolo, purchè legittimamente comprovato l'avvenuto subingresso al titolare della concessione o autorizzazione, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizza la voltura dell'atto di concessione, purchè non scaduta.
3. In caso di morte del titolare della concessione o autorizzazione, gli eredi possono subentrare nel godimento della concessione stessa, ma entro 90 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al Comune, che, ove nulla osti, provvede a volturare l'atto di concessione.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora il cedente abbia versato il canone per l'intero periodo di occupazione, quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso e il subentrante non è tenuto ad alcun pagamento. Invece, nel caso in cui il cedente sia insolvente nei confronti del Comune, il subentrante, per ottenere la voltura della concessione o autorizzazione, dovrà provvedere al pagamento del canone dovuto dal cedente.

Articolo 43 - Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni sono autorizzate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere direttamente in proprio di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi e di tenere espressamente indenne il Comune da ogni responsabilità, pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le prescrizioni specificate nell'atto di concessione o autorizzazione.
3. In particolare, il titolare ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta del personale addetto agli accertamenti ed ai controlli, la concessione o autorizzazione;
- b) rispettare il divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione o autorizzazione;
- c) mantenere in condizione di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, avendo cura del legittimo smaltimento degli stessi;
- d) di dare attuazione alle eventuali ordinanze emesse dagli organi competenti e di acquisire eventuali autorizzazioni previste dalla vigente normativa, per esercitare l'attività oggetto di occupazione;
- e) di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino della condizione del bene identica a quella in cui si trovava in origine, rimuovendo, in particolare a sua cura e spesa, le opere od impianti installati, ritenendosi il Comune espressamente autorizzato, con l'accettazione della concessione o autorizzazione, a provvedere all'esecuzione d'ufficio a spese del titolare in caso di inottemperanza, anche utilizzando la cauzione eventualmente prestata;
- f) di pagare il canone alle scadenze prefissate;
- g) di non arrecare disturbo o molestie al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- h) di non effettuare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica ricevuta in uso;
- i) di non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla condizione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- j) di non effettuare spargimenti di materiali su aree e spazi pubblici e privati adiacenti a quelli occupati e di predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada;
- k) di comunicare al competente Ufficio e altri Servizi interessati la variazione anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante;
- l) di utilizzare l'area concessa esclusivamente per le finalità indicate nell'atto di concessione;
- m) il Comune può richiedere, al fine del rilascio di concessioni che prevedano lavori con manomissione del suolo pubblico, il versamento, presso la tesoreria comunale, da parte del richiedente, di una cauzione compresa fra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00. A tale scopo l'ufficio tecnico comunale, vista la tipologia e/o la durata dell'occupazione ed al fine di garantire l'Ente da eventuali danneggiamenti al patrimonio pubblico, quantifica l'importo della cauzione da versare e lo comunica all'ufficio competente per il rilascio della concessione. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti nel provvedimento amministrativo e sarà restituita, previa verifica a fine occupazione, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale circa la regolare esecuzione dell'occupazione, il regolare ripristino dei luoghi e l'inesistenza di danni sul territorio.

Articolo 44 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti previsti dal codice della strada e relativo regolamento di attuazione, a condizione che sia garantita un'adeguata circolazione dei veicoli e la pubblica incolumità.
2. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal codice della strada, l'occupazione di marciapiedi o portici di pubblico passaggio è

- consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede o del portico, sempreché rimanga libera un'area per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,5 metri. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiede, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
3. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate dagli strumenti urbanistici, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
 4. Le occupazioni temporanee di marciapiedi richieste per cantieri edili / stradali, possono estendersi anche a tutta larghezza del marciapiede a condizione che vengano approntati percorsi pedonali alternativi e in sicurezza.
 5. All'interno di piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione di eventuali accorgimenti da prescrivere nella concessione.
 6. Non è consentita l'occupazione di suolo e aree pubbliche ubicati nelle vie e strade che danno l'accesso al quartiere fieristico "Parco Fiera Millenaria", e nelle aree destinate a parcheggio, durante lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, per l'esercizio di qualsiasi forma di vendita, di propaganda, di pubblicità, di attività divulgativa/informativa, raccolta fondi, banchi di beneficenza ed attività similari, fatte salve quelle eventualmente poste in essere direttamente dal Comune, da Consorzi o Aziende partecipati dallo stesso, o da altri Enti Pubblici, specificatamente autorizzati dal Comune.

Articolo 45 - Occupazioni per fronteggiare situazioni di urgenza/emergenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento dell'atto formale di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) Dare immediato avviso, e comunque non oltre 48 ore dall'inizio dell'occupazione, alla Polizia Locale, anche tramite posta elettronica, pec o fax;
 - b) Adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dalla vigente normativa;
 - c) Presentare al competente ufficio la domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui al comma precedente, oppure se venga accertata la mancanza dei motivi che giustifichino l'urgenza, l'occupazione sarà ritenuta abusiva con conseguente applicazione della relativa sanzione e con l'obbligo dell'immediata liberazione dell'area occupata.
4. Per le occupazioni d'urgenza, il pagamento del Canone, se dovuto, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Articolo 46 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione.
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione o autorizzazione, senza rinnovo o proroga, ovvero oltre la data di revoca.
 - c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 45 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
3. In caso di occupazione abusiva, l'ufficio competente, previa constatazione della relativa violazione, potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio o dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a causa dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive si applica la sanzione di cui all'art. 63. Il pagamento della sanzione non sana l'irregolarità dell'occupazione e l'occupante deve comunque corrispondere il Canone dovuto, alle medesime condizioni delle occupazioni autorizzate.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'abuso deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.
6. Per le occupazioni permanenti, il mancato pagamento del Canone dopo 120 (centoventi) giorni dalla scadenza, rende abusiva l'occupazione ai fini dell'applicazione della sanzione, determinando la decadenza della concessione rilasciata e ne impedisce il rilascio di nuova concessione fino alla completa solvenza del debito pregresso.
7. Nel caso di canone rateizzato, il mancato pagamento anche di una sola delle rate, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, rende abusiva l'occupazione ai fini dell'applicazione della sanzione, determinando la decadenza della concessione o autorizzazione e ne impedisce il rilascio di un nuovo atto, fino alla completa solvenza del debito pregresso.

Articolo 47 - Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta della concessione o autorizzazione

1. Le concessioni o le autorizzazioni di norma possono essere rinnovate o prorogate prima della scadenza, previa istanza dell'intestatario da presentare al Comune almeno sette giorni prima della scadenza.
2. La proroga può essere rilasciata a condizione che non siano mutati i presupposti e le condizioni che hanno consentito il rilascio della concessione. Nel caso di occupazioni temporanee, la durata della concessione originaria sommata alla durata della proroga non può essere superiore all'anno. Nel caso di superamento dell'anno, dovrà essere richiesta una nuova concessione.
3. Nel caso in cui la proroga comporti modifiche delle condizioni originarie, l'interessato dovrà richiedere il rilascio di nuova concessione o autorizzazione.
4. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare alla medesima, previa presentazione di apposita comunicazione formale al Comune. Se l'atto è già stato rilasciato, anche se non ritirato, il richiedente ha l'obbligo

dell'assolvimento del pagamento del canone previsto per il periodo richiesto sino al giorno della rinuncia, incluso, anche quando la concessione o autorizzazione sia stata emessa e non ritirata.

5. La disdetta anticipata della concessione o autorizzazione deve essere comunicata almeno sette giorni prima della data in cui intende cessare l'occupazione. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 48 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Comune, con atto motivato del Funzionario Responsabile del Servizio, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento l'atto di concessione o autorizzazione ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico concernenti la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, senza essere tenuto a dover corrispondere alcun indennizzo.
2. Il provvedimento di modifica, di sospensione o di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati ovvero di modifica dell'occupazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. La modifica dell'atto di concessione o autorizzazione, comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione, per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
5. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, esclusa qualsiasi altra indennità,
6. La modifica della concessione o autorizzazione può essere chiesta dal titolare per specifiche e motivate esigenze che vengono sottoposte ad istruttoria da parte dell'ufficio competente come le nuove istanze.

Articolo 49 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione decade, ex lege, dal diritto ad occupare lo spazio concessogli, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti presupposti:
 - a) Violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) Destinazione ed utilizzo dell'occupazione, sostanzialmente diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione;
 - c) In caso di occupazione temporanea, se senza giustificato motivo, l'interessato non occupi il suolo nei dieci giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;
 - d) Nel caso di occupazione permanente, se senza giustificato motivo, l'interessato non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione e né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone, tra l'altro, i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazioni sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 51 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie:
I categoria (centri abitati come da deliberazione giunta comunale nr 24 del 24/2/2016) e II categoria (il restante territorio comunale).
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Le occupazioni esercitate su una unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, per la parte eccedente i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a Euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 54 - Passi carrabili

Il canone non è dovuto per gli accessi carrabili o pedonali ubicati sul territorio.

Articolo 55 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 56 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un terzo della tariffa per le occupazioni di suolo in genere;
 - b) Il canone si applica anche in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere, computando le frazioni di tempo inferiore all'ora come ora intera; nel caso di occupazioni fino a 12 ore nell'arco di una giornata si applica la riduzione del 40 per cento, nel caso di occupazioni oltre 12 ore si applica la tariffa intera;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 25 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 40 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità; Tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili, compresa quella di cui al punto d) -;
 - e) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50%;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 57 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici, concessionarie o affidatarie di servizi, per l'esecuzione di interventi a favore del Comune o autorizzati dal medesimo, nell'ambito di specifici accordi sovracomunali;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- d) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione/affidamento o successivamente, la devoluzione al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili e pedonali;
- i) le occupazioni con tende, fisse o retrattili;
- l) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico;
- n) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) le occupazioni esercitate da enti non commerciali, associazioni, comitati, società cooperative, per manifestazioni od iniziative a carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale che occupano una superficie non superiore a mq. 15.000,00;
- p) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- q) le occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o con altri impianti di distribuzione automatica;
- r) le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ovvero effettuate per la posa degli stessi;
- s) le occupazioni temporanee del soprassuolo con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, ovvero le occupazioni con faretti, lampade e lanterne;
- t) le occupazioni con elementi di arredo urbano o con addobbi floreali, effettuate da esercizi commerciali, esercizi pubblici, studi professionali, aziende di credito ed assicurazione, nei pressi dei rispettivi locali;
- u) le occupazioni temporanee con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le relative occupazioni delle carovane adibite ad abitazione e carriaggi;
- v) annullato;
- z) sono esenti le occupazioni occasionali non superiori alle 4 (quattro) ore, determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, oppure per eseguire operazioni di piccoli lavori di manutenzione, di mantenimento del verde, piccoli traslochi o attività similari;
- aa) sono esenti le occupazioni effettuate dai pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie) che non esercitano anche attività di gioco con appositi apparecchi elettronici (macchinette); La Polizia Municipale effettuerà periodi controlli.

Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno o ratealmente dietro presentazione di richiesta di piano rateale.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 31 luglio, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi gli Euro dieci, limitatamente alle occupazioni permanenti.

Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in tre rate quadrimestrali di uguali importo qualora l'importo del canone sia superiore ad € 200,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 60 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento delle Entrate Comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 61 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 62 - Maggiorazioni, indennità, sanzioni

1. Sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione pari al 30%.
Sulle somme tardivamente versate si applica la sanzione di 0,50 punti percentuali per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo, per ritardi superiori a 30 giorni si applica la sanzione pari al 15% del canone tardivamente versato. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 né maggiore ad euro 500,00. Oltre alla sanzione sono calcolati gli interessi al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle Entrate Comunali.

Articolo 63 - Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 16,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 64 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il Canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 65 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 66 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono regolate dal Regolamento di disciplina del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale.

Articolo 67 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 68 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie.

I categoria (centri abitati come da deliberazione giunta comunale nr 24 del 24/2/2016) e II categoria (il restante territorio comunale).

Articolo 69 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura giornaliera prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 50 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 70 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 46 del presente Regolamento.

Articolo 71 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 72 - Versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
2. Con arrotondamento all'unità di Euro, per difetto se la frazione non è superiore a 0,49 contesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo. E' ammessa la possibilità del versamento in rate di pari importo aventi scadenza 31 marzo, 31 luglio e 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 200,00.
4. Per le occupazioni temporanee, in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il versamento del canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) deve essere effettuato, al momento dell'assegnazione del posteggio.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
10. Il mancato pagamento del Canone entro le scadenze comporta la decadenza della concessione.

Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento delle Entrate Comunali.

Articolo 74 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 75 - Indennità, Maggiorazioni, Sanzioni

1. Sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione pari al 30%.
Sulle somme tardivamente versate si applica la sanzione di 0,50 punti percentuali per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo, per ritardi superiori a 30 giorni si applica la sanzione pari al 15% del canone tardivamente versato. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 né maggiore ad euro 500,00. Oltre alla sanzione sono calcolati gli interessi al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate Comunali.

Articolo 76 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 16,00.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 77 – Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 e 837 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per il solo anno 2021:
 - il pagamento del canone annuale dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2021;
 - nel caso di pagamento rateale, le tre rate saranno di pari importo e avranno scadenza 30 giugno 2021, 30 settembre 2021 e 30 novembre 2021.

Articolo 78 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021;